SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 238



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 ottobre 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

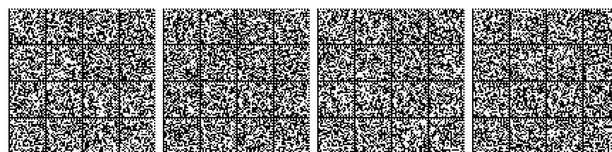
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO







SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189



Importazione parallela del medicinale «Betadine» (12A10697)

Importazione parallela del medicinale «CO Efferalgan» (12A10698)

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan» (12A10699)

Importazione parallela del medicinale «Zantac» (12A10700)

Importazione parallela del medicinale «Triatec» (12A10701)

Importazione parallela del medicinale «Triatec» (12A10702)

Importazione parallela del medicinale «Rozex» (12A10703)

Importazione parallela del medicinale «Cosaar» (12A10704)

Importazione parallela del medicinale «Campral» (12A10705)

Importazione parallela del medicinale «Vasoretic» (12A10706)

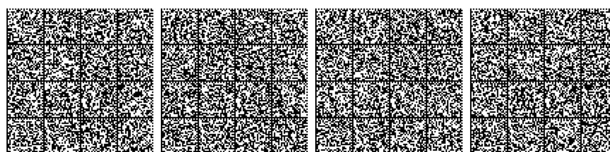
Importazione parallela del medicinale «Flector» (12A10707)

Importazione parallela del medicinale «Lacipil» (12A10708)

Importazione parallela del medicinale «Zirtec» (12A10709)

Importazione parallela del medicinale «Fastum» (12A10710)

Importazione parallela del medicinale «Daflon» (12A10711)





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all'emissione del 14 settembre 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 70167 del 7 settembre 2012, che ha disposto per il 14 settembre 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 70167 del 7 settembre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari all'1,692%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,318.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,200% e al 2,684%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A10851

DECRETO 14 settembre 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni, relativi all'emissione del 14 settembre 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 70166 del 7 settembre 2012, che ha disposto per il 14 settembre 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 70166 del 7 settembre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 91 giorni è risultato pari allo 0,700%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,823.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,210% e all'1,690%.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A10852



DECRETO 2 ottobre 2012.

Estensione dell'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche alle regioni: Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante "Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", emanato in attuazione dell'art. 39, comma 8, lettera *a)*, punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale è stabilito che le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano alle comunicazioni inviate da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Friuli-Venezia Giulia e dell'Umbria;

Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale è stabilito che con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attivate le disposizioni contenute nel suindicato decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto;

Accertate le funzionalità del sistema, che consente l'invio delle comunicazioni attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), in uso presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle predette regioni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle seguenti regioni: Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 18 ottobre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2012

Il Capo del Dipartimento: BAFFI

12A10648

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario REBEL TOP.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

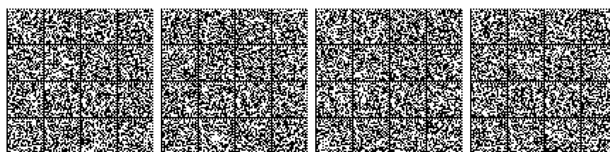
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;



Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 31 maggio 2012 dall'impresa Sipcam Italia Spa, con sede legale in Milano, via Carroccio 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato REBEL, contenente la sostanza attiva ciflufenamid, uguale al prodotto di riferimento denominato NF-149 50 EW registrato al n. 15060 con D.D. in data 15 maggio 2012, dell'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH con sede in Dusseldorf (Germania), Berliner Allee 42;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento NF-149 50 EW registrato al n. 15060;

esiste legittimo accordo tra l'Impresa Sipcam Italia Spa e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Visto il decreto del 18 giugno 2010 di inclusione della sostanza attiva cyflufenamid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 marzo 2020 in attuazione della direttiva 2009/154/CE della Commissione del 30 novembre 2009;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva ciflufenamid;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione l'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH ha rilasciato accesso al proprio fascicolo avente i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Visti gli atti con i quali l'Impresa ha comunicato di voler cambiare il nome del prodotto fitosanitario in oggetto in REBEL TOP;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 marzo 2020, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, l'impresa Sipcam Italia Spa, con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato REBEL TOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sipcam SpA, Salerano sul Lambro (Lodi), Italy.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Kwizda Agro GmbH, A-2100 Leobendorf, Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, Austria.

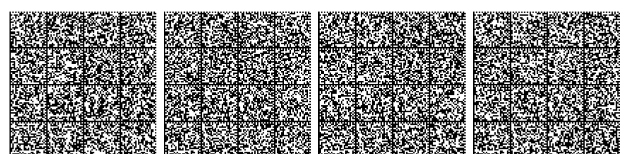
Il prodotto suddetto è registrato al n.15448.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO



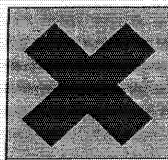
ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

REBEL TOP

Fungicida antioidico
in formulazione emulsione acquosa.

REBEL TOP - Composizione:
- Cyflufenamid .... 5,1% (=51,3 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a ...... g 100



Titolare di registrazione:
Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8
20123 Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del



Officina di produzione:
SIPCAM SpA, Salerano sul Lambro (Lodi)
Kwizda Agro GmbH, A-2100 Leobendorf, Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, Austria

Taglie: ml 5-10-20-50-100-250-500
Litri 1-5-10

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto in formulazione EW (emulsione olio acqua), contiene Cyflufenamid, uno specifico fungicida antioidico per il controllo di varie specie di Oidio (Mal bianco).
Efficace contro oidio della vite da vino e da tavola (*Uncinula necator*) e del melo (*Podosphaera leucotricha*). Cyflufenamid è il capostipite della famiglia chimica degli Amidoxidimes, ed è dotato di un nuovo meccanismo d'azione.
Non manifesta fenomeni di resistenza incrociata con le attuali molecole chimiche antioidiche.
Il prodotto è dotato di una perfetta selettività nei confronti dell'artropodofauna utile, dei fitoseidi in particolare.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Vite da vino e da tavola: 40-50 ml/hl per il controllo di oidio (*Uncinula necator*). Impiegare 8-10 hl/ha rispettando la dose di 500 ml/ha.
Intervenire in modalità preventiva indicativamente dall'inizio della fioritura (avendo utilizzato in precedenza prodotti antioidici specifici) fino ad ingrossamento acini ad intervalli di 10-14 giorni.
Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

Melo: 30-50 ml/hl per il controllo di oidio (*Podosphaera leucotricha*).
Impiegare 9-15 hl/ha rispettando la dose di 500 ml/ha.
Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7-10 giorni dalle prime foglie espanse alla pre-raccolta.
Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Riempire il serbatoio dell'irroratrice fino a metà, aggiungere la quantità di prodotto necessaria con agitatore in movimento e quindi riempire il serbatoio.
Irrorare la vegetazione in tempi brevi dalla preparazione della miscela mantenendo l'agitatore sempre in movimento.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non ha mai manifestato effetti fitotossici sulle colture in etichetta.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
21 giorni per la vite; 14 giorni per il melo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.



REBEL TOP

Fungicida antioidico
in formulazione emulsione acquosa.

REBEL TOP - Composizione:
- Cyflufenamid . . . . 5,1% (=51,3 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . . . g 100

IRRITANTE

Titolare di registrazione:
Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8
20123 Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officina di produzione:
SIPCAM SpA, Salerano sul Lambro (Lodi)
Kwizda Agro GmbH, A-2100 Leobendorf, Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, Austria

Taglie: ml 5-10-20-50-100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

'2 2 GIU. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........

12A10574



DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Elevate SC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 2012 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ELEVATE SC, contenete la sostanza attiva fenexamid, uguale al prodotto di riferimento denominato Teldor Plus registrato al n. 13084 con decreto direttoriale in data 10 febbraio 2010, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 maggio 2012, dell'Impresa medesima;



Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Teldor Plus registrato al n. 13084;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2001/28/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva fenexamid nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva fenexamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva fenexamid;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa 130 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ELEVATE SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-30-50-100-200-250-500; L 1-2-5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera:

Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), nonché confezionato presso gli stabilimenti:

Bayer SAS - Marle-sur-Serre (Francia);

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15455.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

ELEVATE® SC

FUNGICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA
COMPOSIZIONE
100 g di Elevate® SC contengono:
42,74 g di fenhexamid pura (500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
FENHEXAMID
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di 10 metri per pesco, albicocco, susino, ciliegio e di 5 metri per vite.
Attenzione: utilizzare guanti, tuta standard e stivali durante l'irrorazione manuale del prodotto.
ISTRUZIONI PER L'USO
Vite (uva da tavola e da vino): contro botrite (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 1-1,5 L/ha di prodotto (0,1-0,15%), eseguendo il primo trattamento allo stadio di pre-chiusura del grappolo ed il secondo fra l'invaiatura e la maturazione, in dipendenza dell'andamento stagionale. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli.
Pesco, albicocco, susino, ciliegio: contro botrite (*Botrytis cinerea*) e monilia (*Monilia* spp.) intervenire alla dose di 1-1,5 L/ha di prodotto (0,1-0,15%), eseguendo 1-2 trattamenti a cavallo della fioritura ed 1-2 trattamenti nelle due settimane precedenti la raccolta.
Fragola (in pieno campo ed in serra): contro botrite (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 1-1,5 L/ha di prodotto (0,1-0,15%), con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo e zucchino (in pieno campo e in serra): contro botrite (*Botrytis cinerea*), intervenire alla dose di 1-1,5 L/ha di prodotto (0,1-0,15%), con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.
Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee (*dolcetta; lattughe, incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana; scarola, incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero; crescione; barbarea; rucola, inclusa rucola selvatica; senape nera; foglie e germogli di brassicacee, inclusa mizuna; altri*) **(in pieno campo e in serra)**: contro botrite (*Botrytis cinerea*) e sclerotinia (*Sclerotinia* spp.), intervenire alla dose di 1-1,5 L/ha di prodotto (0,1-0,15%), con trattamenti a cadenza di 10-12 giorni.
Erbe fresche (*cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, timo, basilico, rosmarino, foglie di alloro, dragoncello, altre*): **(in pieno campo e in serra)**: contro botrite (*Botrytis cinerea*) e sclerotinia (*Sclerotinia* spp.), intervenire alla dose di 1 - 1,5 L/ha di prodotto (0,1-0,15%), con trattamenti a cadenza di 10 - 12 giorni.
Fagiolino (in serra): contro botrite (*Botrytis cinerea*) e sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*), intervenire alla dose di 1,5 L/ha di prodotto (0,15%), con trattamenti a cadenza di 10 - 12 giorni.
Cipolla (in pieno campo): contro botrite (*Botrytis cinerea*) e sclerotinia (*Sclerotinia cepivorum*), intervenire alla dose di 1,5 L/ha di prodotto (0,15%), con trattamenti a cadenza di 10 - 12 giorni.
Actinidia: contro botrite (*Botrytis cinerea*) intervenire alla dose di 120 ml/hl di prodotto, eseguendo un trattamento in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate, versandolo direttamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Queste dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 L/ha. Nel caso di utilizzo di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Utilizzare gli intervalli più brevi e le dosi maggiori per le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo dei patogeni.
N.B.: come per tutti i prodotti fungicidi a meccanismo di azione specifico, data la capacità delle specie fungine di sviluppare ceppi a ridotta sensibilità, è consigliabile la miscela o l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione.

Possono essere effettuati fino a 2 trattamenti all'anno su vite (uva da tavola e da vino), lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, erbe fresche; fino a 3 trattamenti all'anno su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, fagiolino, cipolla e fino a 4 trattamenti all'anno su pesco, albicocco, susino e ciliegio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per fragola, peperone, cetriolo, zucchino, pomodoro, melanzana, fagiolino, pesco, albicocco, susino, ciliegio, lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, erbe fresche; 7 giorni prima del raccolto per vite (uva da tavola e da vino), cipolla e 60 giorni prima dell'immissione al consumo per actinidia.

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

22 GIU. 2012



ELEVATE® SC

SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE

100 g di Elevate® SC contengono:
42,74 g di fenhexamid pura (500 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

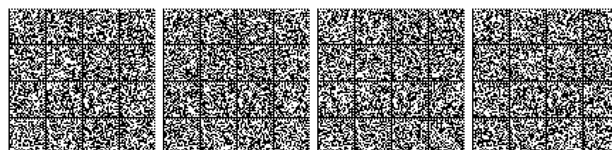
Contenuto netto: 5-10-30-50-100 ml
Partita n.


Bayer CropScience

25.05.2012
® Marchio registrato

BAYER CROPSCIENCE s.r.l.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....



Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S.Giovanni (BG)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG); Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia)

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Contenuto netto: 5-10-30-50-100-200-250-500 ml; 1-2-5-10 l
Partita n.


Bayer CropScience

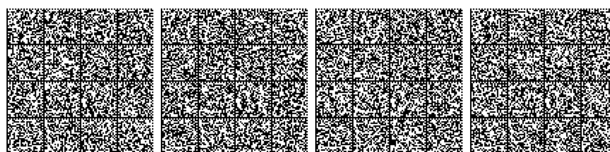
25.05.2012
® Marchio registrato

BAYER CROPSCIENCE s.r.l.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

22 GIU. 2012

12A10588



DECRETO 31 luglio 2012.

Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1927, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici», ed in particolare il prospetto contenente l'elenco dei gas tossici;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1927, n. 111, recante: «Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1935, n. 44, recante «Modificazioni alle condizioni di sicurezza per il trasporto dei gas tossici»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1935, n. 65, recante: «Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147»;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1963, n. 20, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) con annessi protocolli ed allegati adottato a Ginevra il 30 settembre 1957»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 agosto 1975, recante: «Inclusione del cianuro di zinco nell'elenco approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935, agli effetti del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, con cui la Direzione generale dell'Aviazione civile ha disposto che il trasporto aereo delle merci pericolose da/per/attraverso l'Italia deve avvenire solo alle condizioni previste nell'allegato 18 «sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose» alla convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e nell'osservanza delle istruzioni tecniche approvate e diramate dall'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2005, n. 163, «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 marzo 2010, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere reso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 maggio 2009;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità reso con nota del 15 settembre 2009;

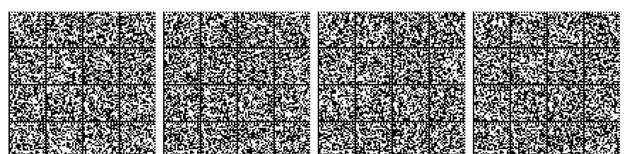
Considerato che è necessario adeguare le indicazioni del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, relative all'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici, agli accordi e convenzioni internazionali in merito al trasporto su strada, al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo e al trasporto aereo ed al progresso scientifico tecnico e normativo;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. La voce «cianuri alcalini» con numero d'ordine 5, di cui alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, è modificata come indicato in allegato 1.



Art. 2.

1. Alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è aggiunta la seguente nota:

«[4 *bis*] Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30%, calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettro-galvanico. Tali quantità devono intendersi come somma delle singole giacenze dei sali sia solidi che in soluzione.» Per la vendita dei suddetti cianuri, soggetta a certificato di acquisto dell'autorità di pubblica sicurezza o del Sindaco, il fornitore, dopo aver annotato data e quantitativo del cianuro ceduto, deve trasmettere ogniqualvolta copia per informazione all'Autorità che lo ha rilasciato.

Art. 3.

1. All'allegato 3, al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927, relativo alle condizioni di sicurezza per i trasporti delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per esser utilizzate devono essere allo stato di gas o di vapore indicati nell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935, il paragrafo II recante «Norme concernenti i trasporti» è sostituito dal seguente:

«II. Norme concernenti i trasporti:

1. Trasporto su strada.

Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle disposizioni sancite dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose».

2. Trasporti per ferrovia, per mare e per via aerea.

Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose";

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";

i codici dell'Organizzazione internazionale marittima (Codici *IMO)* applicabili al trasporto per mare;

decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell'aviazione civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;

disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in quanto applicabili;

altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili.».

Art. 4.

1. Nell'ambito di un trasporto internazionale stradale, la ditta con sede in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici a mezzo di un vettore straniero, non avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all'albo nazionale degli Autotrasportatori ai sensi dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve comunicare cinque giorni prima del trasporto, via fax o via telematica, all'Autorità di pubblica sicurezza, competente per territorio, le informazioni di cui all'allegato 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 368



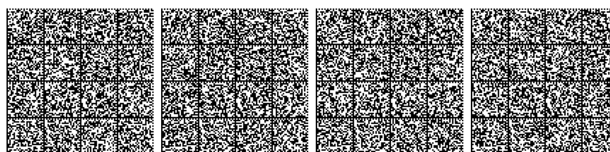
ALLEGATO 1

(articolo 1)

Tabella dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147

Numero d'ordine	ELENCO DELLE SOSTANZE TOSSICHE CHE SI TROVANO ALLO STATO GASSOSO O CHE PER ESSERE UTILIZZATE DEVONO PASSARE ALLO STATO DI GAS O VAPORE	UTILIZZAZIONE Se occorre l'autorizzazione (art. 5)	CUSTODIA E CONSERVAZIONE A QUALSIASI SCOPO IN MAGAZZINI E DEPOSITI. Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4)	TRASPORTO Se occorre la licenza (art. 23)
5	Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco	no [5]	Nessuna [4 bis]	sì
	a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0.2% calcolata come CN^-	no	Fino a 100 kg	Si, oltre i 100 kg
	b) in soluzione acquosa a concentrazione compresa fra lo 0.2% e il 30% calcolata come CN^-	no	Nessuna [4 bis]	sì
	c) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen	no	fino a 100 g	sì, oltre 1000 g

Nota [5] In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.



ALLEGATO 2

(articolo 4)

Comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza

Alla c.a.
Autorità di Pubblica Sicurezza

*di*______________________

La ditta __________________ con sede legale in Italia ubicata in ____ è __________________ (*indicare se la ditta è destinataria o speditrice)* di ____________________ (*inserire il nome della sostanza come riportato nel regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni)* per un quantitativo pari a ____________________________ .

Tale sostanza sarà trasportata da _________________________ (*inserire luogo di partenza*) a ________________________ (*inserire luogo di arrivo*).

Data e orario previsti di entrata nel territorio dello Stato italiano (*da compilarsi se la ditta è destinataria*) __________________ .

Data e orario previsti di spedizione dal luogo di partenza (*da compilarsi se la ditta è speditrice*) ___________________ .

Itinerario previsto del veicolo nel territorio dello Stato italiano *(specificare in modo dettagliato l'itinerario)* ____ .

Tipo e targa del veicolo (*)____

(*) in caso di variazione aggiornare tempestivamente la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza

Vettore straniero *(indicare il nome della società di trasporti che effettua il medesimo)*____

___________ *, lì*__________

Il Responsabile Legale della ditta destinataria o speditrice

12A10575



DECRETO 20 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Ignat Dragos di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor Ignat Dragos, nato a Pucioasa (Romania) il 13 agosto 1972, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico «Spiru Haret» di Targoviste nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 2 maggio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico «Spiru Haret» di Targoviste nell'anno 2011 dal sig. Ignat Dragos, nato a Pucioasa (Romania) il 13 agosto 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ignat Dragos è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10573

DECRETO 20 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Casemandra Madalina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Casemandra Madalina, nata a Sannicolau Mare (Romania) il 5 novembre 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso



la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 2 maggio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman nell'anno 2011 dalla signora Casemandra Madalina, nata a Sannicolau Mare (Romania) il 5 novembre 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Casemandra Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10579

DECRETO 20 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Salcau Tatiana di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Salcau Tatiana, nata a Suceava (Romania) il 2 febbraio 1965, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Postliceale «Prof. dott. Doc. Enescu Longinus» di Botosani nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 24 aprile 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;



Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Postliceale «Prof. dott. Doc. Enescu Longinus» di Botosani nell'anno 2011 dalla signora Salcau Tatiana, nata a Suceava (Romania) il 2 febbraio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Salcau Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10586

DECRETO 20 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Aikler Alexandru Catalin di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor Aikler Alexandru Catalin, nato a Craiova (Romania) il 4 giugno 1987, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 24 aprile 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'amo 2011 dal signor Aikler Alexandru Catalin, nato a Craiova (Romania) il 4 giugno 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

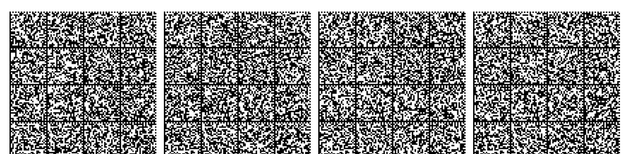
Il signor Aikler Alexandru Catalin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10587



DECRETO 21 settembre 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario Folgore, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato con la denominazione Basta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 7 luglio 2009, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 19 luglio 2012, con cui l'Impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (FE) - Via Ravenna n. 1114, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto BASTA, ivi registrato al n. 43570-00 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience AG, con sede legale in Monheim am Rhein (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento BASTA 200, autorizzato in Italia al n. 8117 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome FOLGORE;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2015 all'Impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (FE), il permesso n. 14823 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato FOLGORE, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato al n. 43570-00 con la denominazione BASTA.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 500 e l 1-2,5-5-10-15-20.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

FOLGORE

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)



TOSSICO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Glufosinate ammonio puro g 18,02 (= 200 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può ridurre la fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. Evitare l'esposizione - procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta)

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience AG - Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim am Rhein (Germania)

Numero di registrazione: 43570-00

Importato dalla Germania da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Chemark Kft. – Perematon-gyártelep (Ungheria), San Alf Quimicas s.a. – Cabanes, Castellón (Spagna), Farma-Chem SA – Thessaloniki (Grecia), Denka International B.V. – Barneveld (NL)

Registrazione n. 14823 / I.P. del 21/09/2012

Contenuto Netto: Litri 0,5-1-2,5-5-10-15-20

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte. Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti protettivi, occhiali, guanti adatti e stivali. Non utilizzare pompe a spalla per l'applicazione. Utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso – In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati: se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi
Indicazioni terapeutiche: in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animate e sodio solfato in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

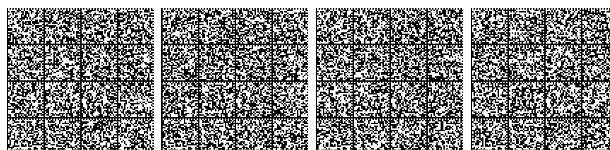
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DISERBO TOTALE DELLE ERBE INFESTANTI
FOLGORE è un erbicida ad azione fogliare, che è efficace nel contenimento delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, ed equisetacee, presenti al momento del trattamento. Il prodotto non ha efficacia residuale.

Erbe infestanti sensibili
Graminacee
Agropyron repens (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Avena sterilis* (Avena sterile), *Bromus sterilis* (Forasacco), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavoni), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium multiflorum* (Loietto italico), *Poa annua* (Fienarola), *Setaria spp* (Panico selvatico), *Sorghum halepense* (Sorghetta).

Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus spp.*(Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide rossa), *Calendula officinalis* (Cappuccina dei campi), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Cardamine hirsuta* (Billeri comune), *Chenopodium* spp. (Farinaccio), *Chrysanthemum coronarium* (Bambagella), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio dei campi), *Conyza* spp. (Coniza), *Crepis biennis* (Radicchiella maggiore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Diplotaxis* spp.(Rucola), *Equisetum arvense* (Coda cavallina), *Euphorbia* spp. (Calendola), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Geranium dissectum* (Geranio), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Malva* spp. (Malva), *Medicago spp.* (Erba medica), *Papaver rhoeas* (Papavero) *Plantago spp.* (Piantaggine), *Parietaria spp.* (Vitriola), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvulus* (Falloppia), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Potentilla reptans* (Cinquefoglie), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rorippa silvestris* (Nasturzio), *Senecio vulgaris*, (Erba calderina), *Silene* spp. (Silene), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus* spp. (Crespino), *Stellaria* spp. (Centocchio), *Taraxacum officinale* (Tarassaco), *Trifolium*





Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

spp. (Trifogli), *Veronica* spp. (Veronica), *Vicia* spp. (Veccia), *Viola lanceolata*, (Viola), *Xanthium strumarium* (Lappola comune).

DOSE, EPOCA DI IMPIEGO, MODALITA' D'APPLICAZIONE, VOLUMI D'ACQUA DA DISTRIBUIRE

Diserbo sulla fila o interfila di colture arboree o arbustive da frutto, pioppo. Eliminazione di polloni o germogli radicali

Coltura	Altezza max infestanti /polloni	N° trattamenti	Intervallo minimo trattamenti giorni	l/ha acqua	Formulato l/ha	Note
Vite da vino e da tavola	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	28 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno 3° trattamento post raccolta
				600	5,0	
Pero, Melo, Drupacee, Kiwi	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno 3° trattamento post raccolta
				600	5,0	
Olivo	polloni 5 -10 cm infestanti 20-25 cm	1 – 2	150	300	3,0 – 3,5	Max 8,3 L/ha trattato per anno
				400	4,0 – 5,0	
Noce, Nocciolo	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni 50 tra 2° e 3°	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	
Agrumi	infestanti 20-25 cm	1 – 3	60	300	3,0 – 3,	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	
Pioppo	infestanti 20-25 cm	1 – 3	30 - 40	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	

La dose di 3,0 litri/ha è efficace contro le infestanti negli stadi giovanili di sviluppo. Dosi di 3,5 – 4,0 litri/ha sono efficaci contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto (fino a 20 – 25 cm di altezza) e in buone condizioni di vegetazione e contro polloni e germogli radicali di piante arboree. La dose di 5,0 litri/ha è necessaria contro infestanti perenni con uno sviluppo vegetativo elevato.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

L'attività del prodotto dipende dall'accurata bagnatura delle infestanti o dei polloni da disseccare. Adeguare la dose e il volume d'acqua al tipo di infestante ed al suo sviluppo, avendo cura di ottenere la massima omogeneità di distribuzione del prodotto sulla superficie vegetale. Il prodotto non è attivo sulle parti lignificate e suberificate. Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività di FOLGORE.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3 - 5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5 - 10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante dissecca completamente.

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee. Su astoni di piante arboree di età inferiore a due anni usare ugelli schermati.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Agrumi, pero, melo, drupacee, kiwi, noce, nocciolo, vite da vino e da tavola, olivo: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. 21/09/2012



12A10738



DECRETO 21 settembre 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario Acriate FLO, proveniente dalla Francia ed ivi autorizzato con la denominazione Jokari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 febbraio 2012, con cui l'Impresa Colia Trade Srl, con sede in Milano - Via G. Sismondi 53, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Francia del prodotto JOKARI, ivi registrato al n. 2000214 a nome dell'Impresa CHEMINOVA AGRO A/S, con sede legale in Lemvig (DK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento RUFAST E FLO, autorizzato in Italia al n. 9668 a nome dell'Impresa Cheminova A/S;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Colia Trade Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome ACRIATE FLO;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2021 all'Impresa Colia Trade Srl, con sede in Milano, il permesso n. 15504 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato ACRIATE FLO, proveniente dalla Francia ed ivi autorizzato al n. 2000214 con la denominazione JOKARI.

2. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-25-50-100-250-500, l 1-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Francia, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

ACRIATE FLO

Insetticida – Acaricida
Emulsione olio / acqua

Composizione su 100 g :		
Acrinatrina pura	g	7,01% (pari a 75 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

Titolare della registrazione
CHEMINOVA A/S - DK-7620 Lemvig, Danemark

Registrazione n. 2000214

Importato dalla Francia da:
COLIA trade S.r.l. – Via G Sismondi, 53 – 20133 Milano
Tel. 02 45489143

Officina di riconfezionamento / rietichettatura
Denka International B.V. – Barneveld (NL)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15504 / IP del 21/09/2012

Taglie: ml 10, 25, 50, 100, 250, 500; Litri 1, 5, 10 **Partita n.**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Prescrizioni supplementari: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamentecon acqua e sapone.Durante l'impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione delle vie respiratorie con una maschera idonea (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in assenza di vento e a distanza ragionervole da persone prive di protezione e da animali domestici. Dopo il trattaemnto, prima di rientrare in campo senza protezione, attender che il deposito umido sulla vegetazione sia completamente asciugato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea. Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione.
Terapia : sintomatica.
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ACRIATE FLO è un insetticida-acaricida in emulsione acquosa particolarmente efficace contro tripidi (Frankliniella occidentalis, Taeniothrips meridionalis, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline e contro le forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi. ACRIATE FLO agisce per contatto esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione. Si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all'anno su colture arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
VITICOLTURA:
Contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*) 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio fioritura (20-30% fiori aperti) ripetendo il trattamento dopo 4-7 giorni. Bagnare accuratamente la zona dei grappoli impiegando un volume di 500 l/hadi acqua.
Contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca flavescens, Zygina rhamni*) 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) impiegando un volume di acqua di 1000-1500 litri per ettaro.

PESCO, SUSINO:
Contro tripide meridionale del pesco (*Taeniothrips meridionalis*) e afidi 42,8-60,0 ml/hl (0,3 l/ha) a bottoni rosa a caduta petali, utilizzando un volume di acqua di 500-700 l/ha.
Contro cicaline 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha) utilizzando volumi di acqua di 1000-1500 litri per ettaro.

ORTAGGI (peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, cipolla) FRAGOLA:
Contro tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della vegetazione curando particolarmente la zona dei fiori. Distribuire con un volume di 500 litri/ha di acqua.

LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA:
Contro acari, tripidi e afidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla prima comparsa dell'infestazione, utilizzando un volume di 500 litri/ha di acqua.

COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI:
Contro tripide (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni.
Contro acari (*Tetranychus urticae, Panonychus ulmi*) 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. In entrambi i casi distribuire ACRIATE FLO con un volume di 500 l/ha di acqua.
Effettuare massimo 2 interventi all'anno per coltura o ciclo colturale.

COMPATIBILITA': ACRIATE FLO generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTO SU PEPERONE E MELANZANA, 7 GIORNI SU FAGIOLO, FAGIOLINO, CIPOLLA, 14 GIORNI SU LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA, 21 GIORNI SU SUSINO, 30 GIORNI SU VITE.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali;

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO – DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

12A10740

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Mandeep di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra KAUR Mandeep, nata a Nabipur (India) il giorno 12 ottobre 1978, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nel 2001, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Veneto;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2001 presso il "Rajindra Hospital" di Patiala (India) dalla Sigra KAUR Mandeep nata a Nabipur-Kerala (India) il giorno 12 ottobre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sigra KAUR Mandeep è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10577

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Francis Anitta di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sigra FRANCIS Anitta, nata a Thodupuzha-Kerala (India) il giorno 12 maggio 1989, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nel 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2010 presso la "School of Nursing, Bishop Vayalil Medical Centre" di Moolamattom, Idukki (India) dalla Sig.ra FRANCIS Anitta, nata a Thodupuzha-Kerala (India) il giorno 12 maggio 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra FRANCIS Anitta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10578

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Azzurra Di Ventura di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 13/08/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Azzurra Di Ventura nata a Teramo (Italia) il giorno 31/07/1988, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato in data 18/06/2012 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;



Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna – in data 18/06/2012 alla Sig.ra Azzurra Di Ventura, nata a Teramo (Italia) il giorno 31/07/1988, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La Sig.ra Azzurra Di Ventura è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10580

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Isaia di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 13/08/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Barbara Isaia nata a Padova (Italia) il giorno 16/12/1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciado en odontología" rilasciato in data 29/06/2012 dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

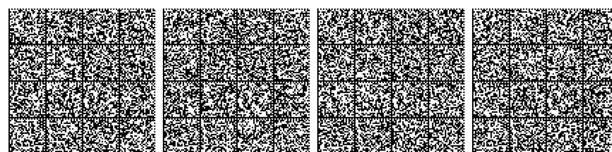
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciado en odontología" rilasciato dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna – in data 29/06/2012 alla Sig.ra Barbara Isaia, nata a Padova (Italia) il giorno 16/12/1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.



Art. 2.

La Sig.ra Barbara Isaia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il Direttore Generale: PARISI

12A10581

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Linda Michelle Clausert Coppola di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 03/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Linda Michelle Coppola nata a Adelaide (Australia) il giorno 17/03/1963, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 11/05/1990 dalla Niedersächsisches Landprüfungsamt - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la documentazione esibita dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta documentazione si evince che la Sig.ra Linda Michelle Clausert, nata a Adelaide (Australia) il giorno 17/03/1963, titolare del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 11/05/1990 dalla Niedersächsisches Landprüfungsamt - Germania è la stessa persona di Linda Michelle Coppola e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato dalla Niedersächsisches Landprüfungsamt - Germania – in data 11/05/1990 alla Sig.ra Linda Michelle Clausert, nata a Adelaide (Australia) il giorno 17/03/1963, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

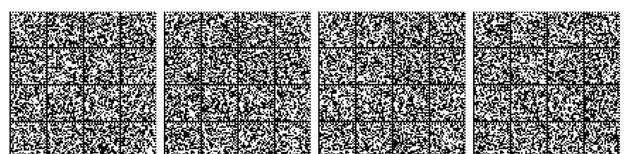
La Sig.ra Linda Michelle Coppola è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A10582



DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Giorgio Penzo di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e-45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Giorgio Penzo nato a Camposampiero (Padova) (Italia) il giorno 4 ottobre 1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 29 giugno 2012 dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - in data 29 giugno 2012 al sig. Giorgio Penzo, nato a Camposampiero (Padova) (Italia) il giorno 4 ottobre 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Giorgio Penzo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10583

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Riccardo Vianello di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, *V)*, e VII del citato decreto legislativo;



Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Riccardo Vianello nato a Chioggia (Venezia) (Italia) il giorno 19 agosto 1987, di cittadinanza italiana, ha chiese a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 29 giugno 2012 dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla Universidad Alfonso X El Sabio - Spagna - in data 29 giugno 2012 al sig. Riccardo Vianello, nato a Chioggia (Venezia) (Italia) il giorno 19 agosto 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Riccardo Vianello è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10584

DECRETO 25 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Apostolos Mageirakos di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32 e 36 del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 marzo 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Apostolos Mageirakos, nato a Volos (Grecia) il giorno 2 luglio 1953, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo «Τιτλος ιατρικης ειδικοτητας γενικης ιατρικης» rilasciato in data 6 giugno 1990 dalla Repubblica Ellenica, Prefettura Magnesia, Direzione Igiene di Volos - Grecia - al fine di esercitare, in Italia, l'attività di medico di medicina generale;

Preso atto che il sig. Apostolos Mageirakos si è laureato in Italia, in data 16 novembre 1981, presso l'Università degli Studi di Napoli e si è abilitato in Italia, nella seconda sessione dell'anno 1981, presso l'Università degli Studi di Napoli;

Preso atto che il sig. Apostolos Mageirakos non risulta, attualmente, iscritto, in Italia, presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;



Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Τιτλος ιατρικης ειδικοτητας γενικης ιατρικης» rilasciato dalla Repubblica Ellenica, Prefettura Magnesia, Direzione Igiene di Volos - Grecia - in data 6 giugno 1990 al sig. Apostolos Mageirakos, nato a Volos (Grecia) il giorno 2 luglio 1953, di cittadinanza greca, è riconosciuto equivalente al diploma di Formazione specifica in Medicina generale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

Il dott. Apostolos Mageirakos solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente può avvalersi, in Italia, del diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10571

DECRETO 25 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Raymond Guy Landgraaf di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32 e 36 del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 maggio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Raymond Guy Landgraaf, nato a Hilversum (Paesi Bassi) il giorno 24 settembre 1978, di cittadinanza olandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo «Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen» rilasciato in data 1° aprile 2012 dal Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC) di Utrecht - Paesi Bassi - al fine di esercitare, in Italia, l'attività di medico di medicina generale;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 2012 con il quale il titolo di «Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen» rilasciato dalla Universiteit van Amsterdam - Olanda - in data 19 dicembre 2008 al sig. Raymond Guy Landgraaf è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Preso atto che il sig. Raymond Guy Landgraaf non risulta, attualmente, iscritto, in Italia, presso un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen» rilasciato dal Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC) di Utrecht - Paesi Bassi - in data 1° aprile 2012 al sig. Raymond Guy Landgraaf, nato a Hilversum (Paesi Bassi) il giorno 24 settembre 1978, di cittadinanza olandese, è riconosciuto equivalente al diploma di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

Il dott. Raymond Guy Landgraaf solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente può avvalersi, in Italia, del diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10585



DECRETO 26 settembre 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo approvata in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/i 17/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla 31assificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residtii di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 540/2011 che riporta l'elenco di tutte le sostanze attive, tra cui l'1-decanolo, approvate in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato presentando, entro i termini previsti, la necessaria documentazione per adeguare i prodotti fitosanitari alle nuove disposizioni relative alla sostanza attiva in questione;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-decanolo, siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato altresì, che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari, riportate nell'allegato al presente decreto possono essere concesse fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 1-decanolo, fatto salvo la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 nella riga relativa alla sostanza attiva in questione;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva 1-decanolo, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena la revoca dell'autorizzazioni;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 1-decanolo, i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, riportati in allegato, gli adempimenti e gli adeguamenti che prevedono la presentazione di un dossier che deve essere conforme alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 nella riga relativa alla sostanza attiva 1-decanolo.



Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1-decanolo ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021

	N.reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1	010988	ANTAK	12/072001	Agrico S.R.L.
2	006162	DE-SPROUT	20/12/1984	Agrico S.R.L.
3	009723	DE-SPROUT	03/09/1998	Agrico S.R.L.
4	009267	ROYALTAC N	12/06/1997	Chemtura Italy S.R.L.

12A10739

DECRETO 27 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Voicu Lavinia di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora VOICU Lavinia nata a Rosia de Amaradia (Romania) il giorno 10 giugno 1974, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist Niv. 3 Avansat, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Collegio Tecnico "Ion Mincu" di Tg -Jiu nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24/04/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, Niv. 3 Avansat, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Collegio Tecnico "Ion Mincu" di Tg - Jiu nell'anno 2011, dalla signora VOICU Lavinia, nata a Rosia de Amaradia (Romania) il 10 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora VOICU Lavinia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10741



DECRETO 27 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Apintei Elena Roxana di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra APINTEI Elena Roxana, nata a Suceava (Romania) il giorno 14 aprile 1987 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra APINTEI Elena Roxana, nata a Suceava (Romania) il 14 aprile 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra APINTEI Elena Roxana, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10742

DECRETO 27 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cheznoiu Maria Nadia di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora CHEZNOIU Maria Nadia nata a Ladesti (Romania) il giorno 9 marzo 1977, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno 2012, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;



Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 29/08/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno 2012, dalla signora CHEZNOIU Maria Nadia, nata a Ladesti (Romania) il 9 marzo 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora CHEZNOIU Maria Nadia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10743

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 ottobre 2012.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge n. 488/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art.1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art.5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 127, recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29, comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992- n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;



Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di direttore generale per incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento sviluppo e coesione economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5, comma 4-*bis* del decreto ministeriale 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Versamento in contabilità fuori bilancio

1. L'importo di euro 58.426.554,14 disimpegnato in esito al presente provvedimento ritorna nella disponibilità della contabilità fuori bilancio n. 1726 "Intervento Aree depresse".

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 4 ottobre 2012

Il direttore generale: SAPPINO



ALLEGATO

N.	Progetto	Serie	Bando	Ditta	Codice Fiscale	Banca	D. M. di concessione provvisoria	Contributo concesso €	D. M. di modifica	Contributo attuale €	Contabilità	CUP
1	37336	11	11	WORTRAD INTERNATIONAL SRL	01997730120	CENTROBANCA S.P.A.	n.110704 del 12/02/2002	6.960.564,00	n. 120459 del 12/02/2002	6.546.184,14	Speciale	B77E02000590005
2	94089	12	14	EUROPA SERRAMENTI S.R.L.	03058190657	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.126670 del 23/06/2003	158.244,00		158.244,00	Speciale	B46D03001310005
3	96502	12	14	FUTURPLAST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	05295270630	CENTROBANCA S.P.A.	n.126852 del 23/06/2003	467.892,00		467.892,00	Speciale	B36D03000970005
4	82015	12	14	NUMA SRL	04007241211	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.125822 del 23/06/2003	334.269,00		334.269,00	Speciale	B67E03000650005
5	69432	12	14	LA KARTOPLASTIK DI GUARINO LUIGI SAS	03029911215	CENTROBANCA S.P.A.	n.125126 del 23/06/2003	195.080,00		195.080,00	Speciale	B97E03000460005
6	69424	12	14	SIMONETTI SAS DI MONTUORI ROSA & C. (già OXSA SIMONETTI DI SIMONETTI ANDREANA SAS)	05822670633	CENTROBANCA S.P.A.	n.125124 del 23/06/2003	469.602,00		469.602,00	Speciale	B76D03000380005
7	69419	12	14	PRODUZIONE E MODA SRL	07802990635	CENTROBANCA S.P.A.	n.125120 del 23/06/2003	751.476,00		751.476,00	Speciale	B76D03000370005
8	69409	12	14	CISETTE SRL (già BOX PAPER SRL)	04198871214	CENTROBANCA S.P.A.	n.125118 del 23/06/2003	647.706,00		647.706,00	Speciale	B17E03000400005
9	69408	12	14	GRUPPO CALV. AN. SRL	03987211210	CENTROBANCA S.P.A.	n.125117 del 23/06/2003	324.994,00		324.994,00	Speciale	B77E03000460005
10	69391	12	14	WHAT WOMAN WANT DI ESPOSITO GIANPAOLO E C SAS	03992591218	CENTROBANCA S.P.A.	n.125115 del 23/06/2003	304.860,00		304.860,00	Speciale	B77E03000450005
11	69389	12	14	MELANGE MODE DI PRISCO SALVATORE E C SAS	03994201212	CENTROBANCA S.P.A.	n.125114 del 23/06/2003	264.459,00		264.459,00	Speciale	B77E03000440005
12	96076	12	14	AZIENDA AGRICOLA CAMPI DI GRANO DI FRANCIOSO ENZO D.I.	FRNNZE59H04H147K	CENTROBANCA S.P.A.	n.126807 del 23/06/2003	123.879,00		123.879,00	Speciale	B37E01002080015
13	91056	12	14	AR.MA. IMMOBILIARE di VENTRUTO CATERINA & C. SAS(già MANIFATTURA AR MA DI MUNITELLO EMANUELE & C sas)	03670980758	CENTROBANCA S.P.A.	n.126433 del 23/06/2003	976.640,00		976.640,00	Speciale	B37E03000870005
14	89306	12	14	ARTIGEL S.R.L.	03071970754	CENTROBANCA S.P.A.	n.126321 del 23/06/2003	465.318,00		465.318,00	Speciale	B46D03001190005
15	66739	12	14	SCHIPANI S.R.L.	02437240795	CENTROBANCA S.P.A.	n.124963 del 23/06/2003	389.662,00		389.662,00	Speciale	B37E03000320005
16	91978	12	14	CONSORZIO PROGRESSO S.C.P. A.	02254810795	CENTROBANCA S.P.A.	n.126537 del 23/06/2003	129.423,00		129.423,00	Speciale	B67E03000930005
17	89978	12	14	DIECI SRL (già P A C PRODUCTION srl)	02489650784	CENTROBANCA S.P.A.	n.126348 del 23/06/2003	112.398,00		112.398,00	Speciale	B47E03001080005
18	78041	12	14	EURO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL IN LIQUIDAZIONE	02740390618	CENTROBANCA S.P.A.	n.125549 del 23/06/2003	194.118,00		194.118,00	Speciale	B27E03000530005
19	21832	11	14	CIOTOLA PELLETTERIE SAS di Mario CIOTOLA & C. (già CIOTOLA&D'AMATO PELLETTERIE DI ANDREA D'AMATO & C)	04095691210	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.123147 del 23/06/2003	237.153,00		237.153,00	Speciale	B96D03000140005
20	95945	12	14	EUROSALOTTI S.R.L. (GIA' RAMUNDO MICHELE D.I)	RMNMHL64L04I907C	CENTROBANCA S.P.A.	n.126803 del 23/06/2003	1.615.017,00		1.615.017,00	Speciale	B47E03001250005
21	67521	12	14	PASTIFICIO MASTROPASTAIO DAL 1952 SRL	05885580729	CENTROBANCA S.P.A.	n.125034 del 23/06/2003	460.206,00		460.206,00	Speciale	B47E03000480005
22	67373	12	14	CAPUTO COSTRUZIONI DI CAPUTO VINCENZO & C SNC	05082810721	CENTROBANCA S.P.A.	n.125018 del 23/06/2003	255.957,00		255.957,00	Speciale	B47E98000590015
23	95931	12	14	MEETING SRL	02236780736	CENTROBANCA S.P.A.	n.126800 del 23/06/2003	94.356,00		94.356,00	Speciale	B17E03001020005
24	89351	12	14	CERAMICHE FASANO SRL	02422500732	CENTROBANCA S.P.A.	n.126324 del 23/06/2003	212.199,00		212.199,00	Speciale	B97E03000960005
25	89131	12	14	ARREDO MARMI SRL	02415720735	CENTROBANCA S.P.A.	n.126312 del 23/06/2003	131.721,00		131.721,00	Speciale	B37E03000840005
26	96204	12	14	RICHARDSON SERVICE SRL	00982660896	CENTROBANCA S.P.A.	n.126823 del 23/06/2003	147.999,00		147.999,00	Speciale	B26D01001390015
27	91912	12	14	COMEL DI TORINO IDA & C SNC	02422730651	CENTROBANCA S.P.A.	n.126525 del 23/06/2003	361.754,00		361.754,00	Speciale	B97E03001020005
28	28472	12	14	LABORATORIO E STUDIO GEOLOGICO TECNICO GEOTEST S.R.L.	03786890651	CENTROBANCA S.P.A.	n.0124228 del 23/06/2003	443.982,00		443.982,00	Speciale	B96D03000220005
29	28467	12	14	MARMI AUMENTA MICHELE DI AUMENTA ANTONIO & C SAS	03494280658	CENTROBANCA S.P.A.	n.0124223 del 23/06/2003	142.239,00		142.239,00	Speciale	B86D03000160005
30	67039	12	14	VGF DI LEONE SRL (GIA' V.A.R.I.M. SRL)	01098900887	CENTROBANCA S.P.A.	n.124985 del 23/06/2003	537.510,00		537.510,00	Speciale	B47E03000430005
31	67037	12	14	STARTCAR SRL IN LIQUIDAZIONE	01150020889	CENTROBANCA S.P.A.	n.124984 del 23/06/2003	603.045,00		603.045,00	Speciale	B77E03000330005
32	90972	11	14	IOLE IMMOBILIARE SRL	04963420635	CENTROBANCA S.P.A.	n.123696 del 23/06/2003	1.824.594,00		1.824.594,00	Speciale	B87E03000860005
33	69189	12	14	INDUSTRIE ILPEA SPA	133314860159	CENTROBANCA S.P.A.	n. 125095 del 23/06/2003	1.074.327,00		1.074.327,00	Speciale	B36D03000510005

N.	Progetto	Serie	Bando	Ditta	Codice Fiscale	Banca	D. M. di concessione provvisoria	Contributo concesso €	D. M. di modifica	Contributo attuale €	Contabilità	CUP
34	34800	12	14	BARDEGGIA PLASTIC SRL	01265910412	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 124387 del 23/06/2003	61.244,00		61.244,00	Speciale	B36D96001080016
35	96216	12	14	ALOISIO GIOVANNI D.I.	LSAGNN64B27F246Z	CENTROBANCA S.P.A.	n.126829 del 23/06/2003	333.532,00		333.532,00	Speciale	B46D03001350005
36	91762	12	14	CON. FORM. - CONSULENZA E FORMAZIONE SRL	04996740827	CENTROBANCA S.P.A.	n.126489 del 23/06/2003	80.314,00		80.314,00	Speciale	B76D03000790005
37	96442	12	14	CE.PLA.N. - CECIO PLASTICA NAPOLI SAS DI IDA CECIO & C	00351140637	CENTROBANCA S.P.A.	n.126845 del 23/06/2003	379.425,00		379.425,00	Speciale	B86D03001410005
38	96094	12	14	NORDFLEX SRL	07897850637	CENTROBANCA S.P.A.	n.126810 del 23/06/2003	356.238,00		356.238,00	Speciale	B27E03000990005
39	95862	12	14	BOFFA ARREDAMENTI SRL	80057550636	CENTROBANCA S.P.A.	n.126788 del 23/06/2003	898.521,00		898.521,00	Speciale	B56D03001240005
40	80244	12	14	C.R.E.D. DI SPORTIELLO PASQUALE & C. S.A.S. (già C.R.E.D.SAS DI LEONCINO DOMENICO & C.)	03789931213	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.125767 del 23/06/2003	58.976,00		58.976,00	Speciale	B77E03000680005
41	78276	11	14	ISCHIA COSMETICI SRL A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE	06544490631	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.123504 del 23/06/2003	258.018,00		258.018,00	Speciale	B46D03000870005
42	29353	12	14	EUROTEL SRL	07696960637	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.124253 del 23/06/2003	58.236,00		58.236,00	Speciale	B66D03000180005
43	96328	12	14	MEGA. COM SRL	13288360152	CENTROBANCA S.P.A.	n.126838 del 23/06/2003	795.132,00		795.132,00	Speciale	B26D03001170005
44	88718	11	14	T. L. Z. SRL IN LIQUIDAZIONE	03632480756	CENTROBANCA S.P.A.	n.123675 del 23/06/2003	369.618,00		369.618,00	Speciale	B76D03000750005
45	77572	12	14	CIRILLO SRL	03728230966	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.125486 del 23/06/2003	244.368,00		244.368,00	Speciale	B87E03000500005
46	12104	12	14	G B COSTRUZIONI SRL	02502160795	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.124075 del 23/06/2003	472.252,00		472.252,00	Speciale	B67E03000070005
47	41628	12	14	IMPRESA COSTRUZIONI PATTACINI SRL	00155340714	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.124492 del 23/06/2003	177.423,00		177.423,00	Speciale	B86D03000290005
48	41627	12	14	IMPRESA COSTRUZIONI PATTACINI SRL	00155340714	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.124491 del 23/06/2003	273.951,00		273.951,00	Speciale	B56D03000290005
49	95716	12	14	ECO MER SRL IN LIQUIDAZIONE	02365960794	CENTROBANCA S.P.A.	n.126774 del 23/06/2003	4.752.711,00		4.752.711,00	Speciale	B57E03001340005
50	68358	12	14	AGF ABBIGLIAMENTO SRL	02882890045	CENTROBANCA S.P.A.	n.125064 del 23/06/2003	448.734,00		448.734,00	Speciale	B47E03000510005
51	96208	12	14	ENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE	04003740877	CENTROBANCA S.P.A.	n.126826 del 23/06/2003	2.219.832,00		2.219.832,00	Speciale	B47E03001280005
52	92316	12	14	FRATELLI BONAVENTURA SAS DI BONAVENTURA SALVATORE CONCETTO (già FRATELLI BONAVENTURA DI BONAVENTURA GIUSEPPE E FIGLI SNC)	1822510879	CENTROBANCA S.P.A.	n.126576 del 23/06/2003	297.886,00		297.886,00	Speciale	B37E03000930005
53	78162	12	14	ESSEGIERRE SRL	07581180630	CENTROBANCA S.P.A.	n.125604 del 23/06/2003	544.371,00		544.371,00	Speciale	B57E03000790005
54	78139	12	14	F G M FONDAZIONI GENERALI MARCHESE SRL IN LIQUIDAZIONE	01253340622	CENTROBANCA S.P.A.	n.125596 del 23/06/2003	1.388.790,00		1.388.790,00	Speciale	B57E03000760005
55	78114	12	14	D'URZO COSTRUZIONI GENERALI SRL	04088810637	CENTROBANCA S.P.A.	n.125581 del23/06/2003	449.097,00		449.097,00	Speciale	B86D03000980005
56	19318	11	14	OFFICINE METALMECCANICHE ITALIA SRL	01882180928	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.123135 del 23/06/2003	466.149,00		466.149,00	Speciale	B51H03000000005
57	12283	12	14	ENEL IT SRL (GIA' ENEL NET SPA)	05869751007	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 124122 del 23/06/2003	253.826,00		253.826,00	Speciale	B36D03000050005
58	69420	12	14	GRANDI STRUTTURE SRL	06475910631	CENTROBANCA S.P.A.	n.125121 del 23/06/2003	416.490,00		416.490,00	Speciale	B97E97000830015
59	39881	12	14	TEDESCO SRL	00439460627	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 124446 del 23/06/2003	1.030.440,00		1.030.440,00	Speciale	B36D03000270005
60	67379	12	14	SERCOFI SRL IN LIQUIDAZIONE	05648790722	CENTROBANCA S.P.A.	n.125023 del 23/06/2003	79.125,00		79.125,00	Speciale	B47E03000470005
61	67371	12	14	AEDEFFE SRL IN LIQUIDAZIONE	05731790720	CENTROBANCA S.P.A.	n.125016 del23/06/2003	47.238,00		47.238,00	Speciale	B46D03000480005
62	94560	12	14	BORGO BELVEDERE SRL (già IZZO PREFABBRICATI - SOCIETA' UNIPERSONALE)	01276070628	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 126677 del 23/06/2003	4.495.978,00		4.495.978,00	Speciale	B87E03000970005
63	91888	12	14	CARULLO MASSIMO D.I.	CRLMSM69C24A509G	CENTROBANCA S.P.A.	n.126523 del 23/06/2003	58.713,00		58.713,00	Speciale	B17E03000910005
64	96090	12	14	REBEL SRL (già GARGANO DELIZIE SRL)	03225670714	CENTROBANCA S.P.A.	n.126808 del 23/06/2003	786.972,00	n.141279 del 30/03/2005	730.479,00	Speciale	B67E03001020005
65	30983	13	17	SIGRE SRL	10237170153	CENTROBANCA S.P.A.	n.138877 del 20/12/2004	1.508.046,00		1.508.046,00	Speciale	B33F02000240005
66	11948	13	17	SUDINVEST SRL	00389030818	MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. - ROMA	n.138838 del 20/12/2004	360.021,00		360.021,00	Speciale	B13I02000020005

N.	Progetto	Serie	Bando	Ditta	Codice Fiscale	Banca	D. M. di concessione provvisoria	Contributo concesso €	D. M. di modifica	Contributo attuale €	Contabilità	CUP
67	36013	13	17	VESTASD ITALIA SRL (già ITALIAN WIND TECHNOLOGY SRL)	02170340737	CENTROBANCA S.P.A.	n. 138657 del 20/12/2004	1.165.928,00		1.165.928,00	Speciale	B17E01001370025
68	40681	13	17	FREEDOM OF HOLIDAY SRL	01189000886	CENTROBANCA S.P.A.	n. 138342 del 20/12/2004	139.496,00		139.496,00	Speciale	B73I02000170005
69	4386	13	17	DE FILIPPO ROCCO SRL	01107800763	CENTROBANCA S.P.A.	n. 138340 del 20/12/2004	501.291,00		501.291,00	Speciale	B32E02000100005
70	24973	13	17	ALILAURO SPA (già LAURO SHIPPING SPA)	04453331219	CENTROBANCA S.P.A.	n.140467 del 16/02/2005	62.292,00		62.292,00	Speciale	B43I05000030005
71	24911	13	17	DECORS SERVIZI SRL	04717591210	CENTROBANCA S.P.A.	n.140453 del 16/02/2005	319.503,00		319.503,00	Speciale	B43F05000060005
72	13970	13	17	SEP SRL (già SEP DI DI COSTANZO GIOVANNI & C SAS)	03633161215	CENTROBANCA S.P.A.	n.140020 del 16/02/2005	287.518,00		287.518,00	Speciale	B13F05000030005
73	88815	12	17	MARENACI SERRAMENTI SRL	03671250755	CENTROBANCA S.P.A.	n.138774 del 20/12/2004	639.492,00		639.492,00	Speciale	B33F02000420005
74	61019	12	17	LEGNO PROJECT SRL	04130540877	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.138850 del 20/12/2004	342.114,00		342.114,00	Speciale	B73F02000300005
75	61808	12	17	INFORMATICA FINANZIARIA SRL	03359660960	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.138711 del 20/12/2004	421.317,00		421.317,00	Speciale	B93I02000280005
76	13657	13	17	VP TECHNOLOGIES SRL	02393700782	CENTROBANCA S.P.A.	n.138348 del 20/12/2004	140.084,00		140.084,00	Speciale	B62H02000050005
77	69383	12	17	ECO GAS SRL	02885080610	CENTROBANCA S.P.A.	n.139311 del 16/02/2005	559.680,00		559.680,00	Speciale	B23F05000050005
78	13836	13	17	FERRARO SRL	01867660613	CENTROBANCA S.P.A.	n.140015 del 16/02/2005	191.014,00		191.014,00	Speciale	B86D02001370015
79	4597	13	17	GENIALE MACCHINE SRL IN LIQUIDAZIONE	02949310615	CENTROBANCA S.P.A.	n.139762 del 16/02/2005	691.982,00		691.982,00	Speciale	B33F05000000005
80	1672	13	17	SOCIETA' EUROPEA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE SRL	01793030741	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n.138403 del 20/12/2004	27.536,00		27.536,00	Speciale	B12H02000000005
81	30659	13	17	ZOCCOLILLO MAURIZIO D.I.	ZCCMRZ64B21F8390	CENTROBANCA S.P.A.	n.140682 del 16/02/2005	355.576,00		355.576,00	Speciale	B43F05000110005
82	96360	12	17	SOFT LINE SPA	00478250772	CENTROBANCA S.P.A.	n.138624 del 20/12/2004	601.743,00		601.743,00	Speciale	B42E02000750005
83	89415	12	17	CONSULENZAIMPRESE .COM SRL	06131150721	CENTROBANCA S.P.A.	n.138782 del 20/12/2004	181.227,00		181.227,00	Speciale	B43I02000130005
84	36018	13	17	SOFT LEATHER SRL	06131900729	CENTROBANCA S.P.A.	n.138587 del 20/12/2004	4.039.528,00		4.039.528,00	Speciale	B93F02000370005
85	19516	13	17	DIPALEGNO SRL IN LIQUIDAZIONE	05780320726	CENTROBANCA S.P.A.	n.138540 del 20/12/2004	685.056,00		685.056,00	Speciale	B53F02000160005
86	7341	12	17	AARF SRL	02373110648	CENTROBANCA S.P.A.	n.139267 del 16/02/2005	108.330,00		108.330,00	Speciale	B13I05000000005
87	26925	12	11	EGIDIO ALDO D.I.	GDELDA64S061301C	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n.113788 12/02/2002	101.034,00		101.034,00	Speciale	B36D02000450005
88	82285	12	17	NUOVE ENERGIA SUD SRL IN LIQUIDAZIONE (già NTS SOLUZIONI INFORMATICHE s.r.l.)	07254571008	PROMINVESTMENT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n.138491del 20/12/2004	1.501.376,00		1.501.376,00	Speciale	B33I02000330005
							Totali	58.897.427,00		58.426.554,14		

12A10752



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 settembre 2012.

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. (Deliberazione n. 430/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 20 settembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e in particolare l'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 13, che affida all'Autorità il compito di effettuare il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

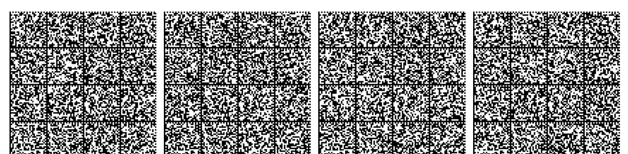
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare gli articoli 13, comma 2, e l'art. 16, comma 3;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e in particolare l'articolo 44 di attuazione degli articoli 13 e 16 della direttiva sui servizi di media audiovisivi;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176, ed in particolare l'art. 3 che modifica l'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Vista la delibera n. 220/08/CONS del 7 maggio 2008, recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128;

Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 128, e successive modifiche e integrazioni;



Vista la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante approvazione del «Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti», come integrato dalla delibera n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 198 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193 e dalla delibera n. 188/11/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 aprile 2011, n. 91;

Vista la delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011, recante approvazione del «Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2011, n. 41;

Considerato che l'Autorità, in attuazione di quanto disposto dalla propria legge istitutiva, effettua il monitoraggio dei programmi radiotelevisivi nazionali anche in merito agli obblighi e ai vincoli stabiliti dalla legge in materia di produzione audiovisiva e indipendente;

Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 prevede che l'Autorità stabilisca con proprio regolamento, adottato sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalità e i criteri di svolgimento della verifica del rispetto dei vincoli di cui all'art. 44, nonché i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi;

Ritenuto pertanto necessario un intervento regolamentare al fine di individuare criteri certi e predeterminati per la verifica del rispetto dei vincoli previsti dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Considerato che l'Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento in questione;

Ritenuto congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

Vista la proposta della Direzione servizi media;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento di cui all'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Schema di regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120».

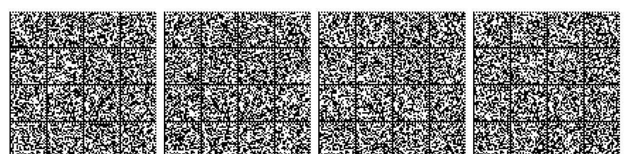
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO



Allegato A alla delibera n. 430/12/CONS del 20 settembre 2012

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ E I CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A TUTELA DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA E INDIPENDENTE E I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120

Articolo 1
Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

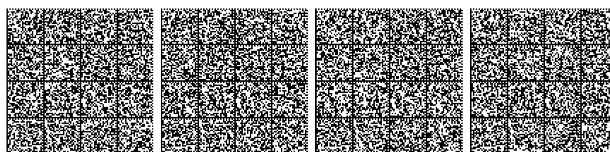
1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei programmi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e le informazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi dei commi 2 e 4.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, trasmettono annualmente all'Autorità una dichiarazione contenente i dati relativi alla programmazione e agli investimenti, in conformità con i modelli di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e secondo le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esclusi i fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, e i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale.

4. I produttori indipendenti, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. p), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, trasmettono annualmente all'Autorità una dichiarazione contenente i dati relativi all'attività svolta, in conformità con il modello di cui all'art. 2, commi 3 e 4, e secondo le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente regolamento.

5. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze conoscitive, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.



6. L'Autorità dispone regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle relative delibere attuative.

7. L'Autorità rende disponibili sul proprio sito internet i dati aggregati relativi alle verifiche svolte sul rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento di cui al presente articolo.

D.1

1.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento elencate nell'articolo 1?

1.2. Si condivide l'orientamento di pubblicare i dati in forma aggregata sul sito dell'Autorità? Si suggeriscono possibili modalità per tale pubblicazione?

Art. 2
Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale compilano, a partire dall'anno 2013, il modello appositamente predisposto, denominato "Q", allegato al presente regolamento e disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l'attività di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.

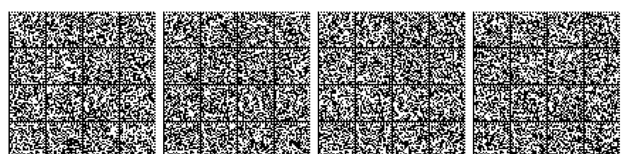
2. I modelli di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:

a) programmazione annuale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive come definite dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

b) ricavi conseguiti e investimenti effettuati dai fornitori di servizi di media audiovisivi o da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

c) modalità di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

3. I produttori indipendenti compilano, a partire dall'anno 2013, il modello appositamente predisposto, denominato "PI", allegato al presente regolamento e disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it. Nella medesima



sezione sono presenti le note esplicative del modello e i riferimenti per l'attività di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.

4. Il modello di cui al comma 3 contiene le seguenti informazioni:

a) assetto societario dal quale si evidenzino i soggetti controllanti o collegati al produttore in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. p), prima parte, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

b) destinazione della produzione audiovisiva al fine di consentire la verifica dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), seconda parte, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

5. I modelli di cui al presente articolo potranno essere soggetti ad eventuali e successivi aggiornamenti e modifiche, in ragione dei mutamenti del quadro normativo.

D.2

2.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al contenuto e alla forma dei modelli per la raccolta dei dati di programmazione e investimento?

2.2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'utilizzo delle informazioni già inviate dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori mediante altri sistemi di raccolta informazioni (es. Registro degli operatori di comunicazione e informativa economica di sistema)?

Art. 3
Modalità e termini della comunicazione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli di cui all'art. 2 del presente regolamento entro il 15 settembre di ciascun anno.

2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano. Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo dic@agcom.it.

D.3

3.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità e ai termini di comunicazione dei modelli per la raccolta dei dati di programmazione e investimento?



Art. 4

Deroghe agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi, agli obblighi di riserva di programmazione e/o di investimento di cui all'art. 44, commi 2, 3 e 4, del citato Testo unico, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;

b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;

c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico.

2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1 l'Autorità valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.

3. La Direzione competente, ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile.

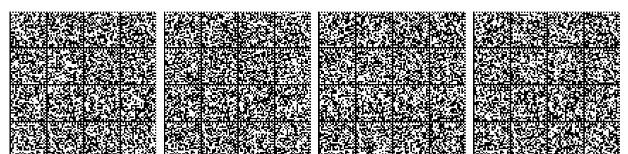
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 1, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto dell'istanza. La data dell'audizione è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta ed è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.

5. Il responsabile del procedimento può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta.

6. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

D.4

4.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito ai criteri di valutazione delle richieste di deroga agli obblighi di programmazione e investimento?



Art. 5
Sanzioni

1. Ai soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 1, commi 2 e 4, del presente regolamento, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Restano ferme, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. g,) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, le sanzioni previste in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente.

D.5
5.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di richiamare all'interno del regolamento i presenti riferimenti al presidio sanzionatorio o si ritiene che che siano applicabili altri presidi sanzionatori?



Allegato B alla delibera n. 430/12/CONS del 20 settembre 2012

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Autorità, intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione sullo schema di regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica dei vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe.

In particolare l'Autorità invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con riferimento alle specifiche proposte avanzate nel testo della consultazione di cui all'allegato A della presente delibera. In particolare i soggetti legittimati all'intervento sono i fornitori di servizi di media audiovisivi e i produttori di opere audiovisive, anche in forma associativa.

Le comunicazioni potranno essere redatte sotto forma di emendamento agli articoli con sintetica motivazione sugli aspetti di interesse del rispondente unitamente ad ogni altro elemento utile alla consultazione di cui trattasi.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 430/12/CONS nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata, ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione servizi media, Ufficio diritti digitali, via Isonzo 21/b, 00198 Roma*.

Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo dic@agcom.it.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

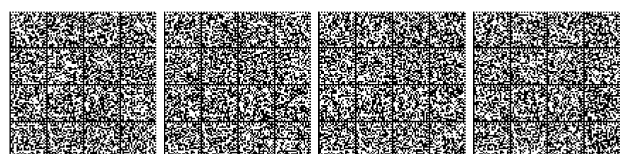


I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, all'indirizzo dell'Autorità sopra riportato, nonché all'indirizzo di posta elettronica dic@agcom.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto telefonico o di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le modalità e i tempi di svolgimento dell'audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva, verranno comunicate nell'atto di convocazione.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modifiche, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare sul sito web dell'Autorità www.agcom.it le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata l'indicazione dei contenuti eventualmente da sottrarre alla pubblicazione.



Modello Q Parte 1

Dati generali

a) Ragione o denominazione sociale

b) Codice fiscale

c) n. ROC

Dati riferiti alla programmazione 2012

d) Nome palinsesto	e) Ore di trasmissione	f) Ore di trasmissione assoggettabili	g) Ore di trasmissione riservate ad opere europee	h) Ore di trasmissione riservate ad opere europee recenti

Legenda

a) Indicare il nome del fornitore di servizi di media audiovisivi (art. 2, comma 1, lett. b del Testo unico).
b) Indicare il codice fiscale della società sub a).
c) Indicare il numero di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.
d) Indicare il palinsesto (definito dall'art. 2, comma 1, lett. g) del Testo unico) predisposto dal fornitore di servizi di media audiovisivi, con l'esclusione delle diffusioni in simulcast, dei palinsesti time shifted e pay per view.
e) Indicare le ore di trasmissione annuali complessive.
f) Indicare le ore di trasmissione escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.
g) Indicare le ore di trasmissione dedicate alle opere europee (definite dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del Testo unico.
h) Indicare le ore di trasmissione dedicate alle opere europee (definite dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del Testo unico), prodotte negli ultimi 5 anni.



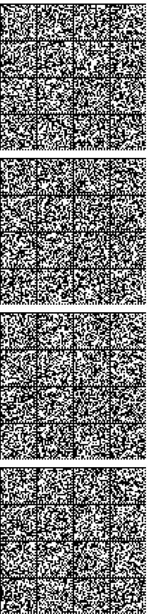
Modello Q Parte 2

Dati riferiti all'investimento 2012

a) Introiti netti annui	
b) Investimenti in opere di produttori indipendenti	
c) - di altre società	
d) Investimenti in opere recenti di produttori indipendenti	
e) - di altre società	

Legenda

a) Indicare gli introiti netti annui della società esercente i palinsesti indicati al modello Q1 derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi (art. 44, comma 3, del Testo unico).
b) Indicare gli investimenti riservati alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti.
c) Indicare gli investimenti riservati alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune limitatamente alla quota destinata al mercato italiano.
d) Indicare gli investimenti riservati alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
e) Indicare gli investimenti riservati alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune limitatamente alla quota destinata al mercato italiano.



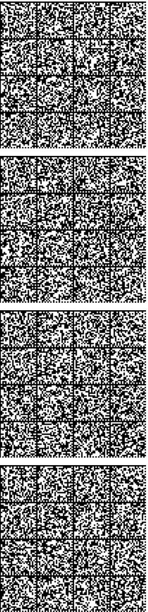
Modello Q Parte 3

Dati riferiti ai dettagli degli investimenti 2012

a) Titolo opera	b) Anno	c) Produttore indipendente	d) Tipologia investimento	e) Somma	f) Codice fiscale società controllante o controllata

Legenda

a) Indicare il titolo delle opere audiovisive oggetto degli investimenti indicati nel modello Q parte 2
b) Indicare l'anno di produzione dell'opera audiovisiva.
c) Indicare il nome della società qualificata come produttore indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) del Testo unico.
d) Indicare la tipologia di investimento tra le quattro categorie proposte (produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto) di cui all'articolo 3 del regolamento allegato alla delibera n. 30/11/CSP.
e) Indicare la somma per l'investimento nell'opera indicata al punto a).
f) Se l'investimento è stato effettuato tramite società controllanti, controllate o soggette a controllo comune (limitatamente alla quota destinata al mercato italiano), indicare il codice fiscale del soggetto.



Modello PI

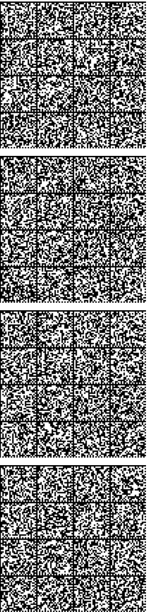
Dati riferiti ai dettagli delle produzioni 2012

a) Titolo opera	b) Anno	c) Fornitore di servizi di media audiovisivi	d) Tipologia investimento	e) Somma

Legenda

a) Indicare il titolo delle opere audiovisive prodotte.
b) Indicare l'anno di produzione dell'opera audiovisiva.
c) Indicare il nome del fornitore di servizi di media audiovisivi destinatario.
d) Indicare la tipologia di investimento tra le quattro categorie proposte (produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto) di cui all'articolo 3 del regolamento allegato alla delibera n. 30/11/CSP.
e) Indicare la somma per l'investimento nell'opera indicata al punto a).

12A10736



DELIBERAZIONE 20 settembre 2012.

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3246/2012 del 30 maggio 2012 relativa alla delibera n. 731/09/CONS recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)». (Deliberazione n. 429/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 20 settembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il nuovo «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

Vista la sentenza n. 9569 del 5 dicembre 2011 con cui il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone) avverso la delibera n. 731/09/CONS;

Vista la sentenza n. 3246 del 30 maggio 2012 con cui il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso in appello presentato da Vodafone avverso la citata sentenza del TAR Lazio n. 9569/2011, stabilendo che «*devono ritenersi fondati, e vanno quindi accolti, il secondo ed il terzo dei motivi di appello, essendo la delibera, nelle relative parti, carente di motivazione in ordine alle scelte effettuate. Il che comporta, entro tali limiti, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento in parte del ricorso di primo grado ed il conseguente annullamento, sempre entro tali limiti, della impugnata delibera 731/2009*»;

Considerato, in particolare, che il Consiglio di Stato ha ritenuto che la delibera n. 731/09/CONS «*nella parte in cui (art. 24) impone a Telecom l'obbligo di garantire il servizio di co-locazione virtuale solamente laddove non siano disponibili in concreto soluzioni di co-locazione fisica…meritasse una motivazione più approfondita da parte di AGCOM*»;

Considerato che il medesimo Consiglio di Stato ha rilevato altresì che nella delibera n. 731/09/CONS non si rinvengono le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di alcuni operatori (riportata al paragrafo D.3.13 della delibera impugnata) di imporre a Telecom Italia di replicare per la rete Ethernet la struttura che caratterizza la rete ATM, garantendo, anche per la prima, l'individuazione di trenta aree di raccolta per la copertura dell'intero territorio nazionale, disponibili per l'interconnessione *bitstream*;

Ritenuto di dovere ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato nei termini indicati da quest'ultimo, da un lato, fornendo ulteriori chiarimenti in ordine alla scelta dell'Autorità di prevedere il servizio di co-locazione virtuale solamente laddove non siano disponibili in concreto soluzioni di co-locazione fisica; dall'altro, illustrando le ragioni che hanno giustificato il mancato accoglimento della richiesta di imporre a Telecom Italia di individuare 30 aree di raccolta, già previste per la rete ATM, anche per la rete Ethernet;

Considerato quanto segue:

1. In ordine a quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS sulla disciplina del servizio di co-locazione virtuale occorre prendere le mosse dal paragrafo D2.19 della delibera n. 731/09/CONS in cui si legge che «*Con riferimento alla necessità espressa dagli operatori alternativi di rendere disponibile la co-locazione virtuale indipendentemente dalla disponibilità di risorse per la co-locazione fisica, l'Autorità ritiene che tale richiesta non sia in linea con l'orientamento generale esposto nell'intero provvedimento e con l'obiettivo perseguito dall'Autorità di incentivare l'infrastrutturazione degli operatori alternativi*».

2. Sull'orientamento riportato dall'Autorità al citato paragrafo D2.19 della delibera n. 731/09/CONS si è di recente espresso nuovamente il Tar del Lazio (sentenza n. 6321/2012 dell'11 luglio 2012) ritenendo, tra l'altro, che «*[…] la scelta non limita le possibilità di accesso alle reti da parte degli operatori, ed, inoltre, la stessa risponde ad una politica, certamente insindacabile, di incentivare gli operatori stessi a crearsi proprie strutture fisiche per le trasmissioni, che sono diverse dagli apparati di proprietà che pure gli operatori utilizzano nell'ambito della rete Telecom; e ciò, a prescindere dalla circostanza che l'operatore potrebbe, tramite l'affitto, usufruire in toto della struttura Telecom.*»

3. Ciò posto, al fine di ottemperare alla sentenza n. 3246/12 del Consiglio di Stato, si ritiene di dovere precisare in questa sede che il servizio di co-locazione fisica è un servizio accessorio – e funzionale – al servizio di accesso disaggregato all'ingrosso, rivolto agli operatori alternativi, che consiste nella fornitura da parte dell'operatore *incumbent* di spazi dedicati presso la propria rete (tipicamente nelle centrali locali) affinché gli operatori alternativi possano, gestendoli in autonomia, installare i propri cavi ed i propri apparati.



4. Il servizio di co-locazione virtuale, invece, è un servizio con il quale l'operatore *incumbent* condivide con gli operatori alternativi i propri spazi, offrendo eventualmente i propri apparati e la relativa manutenzione, o la sola manutenzione degli apparati degli operatori, al fine di consentire a questi ultimi di fruire del servizio di accesso disaggregato all'ingrosso. In buona sostanza, la colocazione virtuale prevede la fornitura non solo di uno spazio fisico, ma anche di apparati e, su richiesta, del servizio di manutenzione. L'Autorità ritiene che il servizio di co-locazione virtuale sia necessario per garantire che, in assenza di soluzioni di co-locazione fisica, gli operatori alternativi non si trovino nell'impossibilità di fruire del servizio di accesso disaggregato.

5. L'utilizzo da parte degli operatori alternativi del servizio di co-locazione virtuale comporta un livello minore di infrastrutturazione rispetto al servizio di co-locazione fisica, dal momento che implica il diretto coinvolgimento di Telecom Italia nella gestione degli spazi e/o degli apparati per conto degli operatori. Pertanto, al fine di incentivare gli operatori ad infrastrutturarsi, gestendo direttamente i propri apparati negli spazi messi a disposizione da Telecom Italia, l'Autorità ritiene che l'obbligo di fornitura del servizio di co-locazione virtuale sia giustificato e proporzionato solo in caso di indisponibilità di soluzioni di co-locazione fisica. Infatti, nel caso in cui il servizio di co-locazione virtuale dovesse essere reso obbligatorio anche laddove vi sia disponibilità di spazio fisico da dedicare agli operatori alternativi, Telecom Italia verrebbe gravata di un obbligo di condivisione dei propri spazi e di fornitura di apparati, nonché di servizi di manutenzione sproporzionato, pur essendovi la concreta possibilità per gli operatori alternativi di usufruire in maniera autonoma di propri spazi in centrale e di provvedere alla manutenzione dei propri apparati.

6. Sempre al fine di ottemperare alla sentenza n. 3246/2012 del Consiglio di Stato occorre a questo punto chiarire le ragioni che hanno determinato il mancato accoglimento della richiesta avanzata da alcuni operatori (riportata al paragrafo D3.13 della delibera n. 731/09/CONS) di imporre a Telecom Italia l'obbligo di garantire, analogamente a quanto disponibile per i servizi *bitstream* ATM, l'individuazione di trenta aree di raccolta per la fornitura sull'intero territorio nazionale del servizio *bitstream* Ethernet.

7. A tal proposito si evidenzia in primo luogo che l'offerta dei servizi *bitstream* su rete di accesso in rame, come disciplinata dalla delibera n. 731/09/CONS, prevede che i servizi siano disponibili in due diverse modalità: una prima basata sulla tecnologia di trasporto ATM ed una seconda, introdotta successivamente, basata sulla tecnologia di trasporto Ethernet. Ciò posto, si rileva che i servizi *bitstream* ATM sono, al momento, quelli più utilizzati dagli operatori alternativi e che l'Autorità sta cercando di incoraggiare, attraverso diverse disposizioni regolamentari, la migrazione verso i più avanzati servizi *bitstream* Ethernet.

8. La delibera n. 731/09/CONS prevede che i servizi *bitstream* ATM debbano essere disponibili, oltre che presso la centrale locale, anche presso i trenta nodi ATM cosiddetti *parent* attraverso un primo livello di interconnessione. Pertanto, l'operatore alternativo, interconnettendosi ai trenta nodi ATM *parent*, può offrire servizi alla clientela finale su tutto il territorio nazionale. Questa tipologia di servizio deve essere offerta da Telecom Italia a prezzi orientati al costo secondo le condizioni stabilite dalla delibera n. 578/10/CONS.

9. I servizi *bitstream* su rete Ethernet, invece, sono disponibili, oltre che presso la centrale locale, anche presso i circa quattrocento nodi *feeder* Ethernet con funzionalità di tipo *parent*, attraverso un primo livello di interconnessione. Questo tipo di servizio *bitstream* consiste dunque nella raccolta del traffico generato dai clienti e nel relativo trasporto (di «primo livello») presso il nodo *feeder parent* presente in ciascuna delle circa quattrocento «aree di raccolta» attualmente esistenti sul territorio.

10. Nel caso del servizio *bitstream* ATM, quindi, un operatore ha a disposizione un primo livello di interconnessione su trenta nodi, con i quali riesce ad ottenere una copertura nazionale del servizio. Nel caso invece del servizio *bitstream* Ethernet, l'operatore ha a diposizione un primo livello di interconnessione che, per garantire un utilizzo efficiente della tecnologia Ethernet e quindi per motivi di natura strettamente tecnologica, richiede l'utilizzo di un numero di nodi di un ordine superiore a quello ATM (circa quattrocento invece di trenta) affinché l'operatore riesca ad ottenere un'analoga copertura nazionale.

11. Tuttavia, la struttura della rete Ethernet di Telecom Italia consente anche un secondo livello di interconnessione. Infatti, le circa quattrocento aree di raccolta sono raggruppate in trenta macro-aree di raccolta mutualmente esclusive che coprono l'intero territorio italiano. L'operatore alternativo, interconnettendosi ad uno qualsiasi dei nodi presenti in una macroarea (nodo *feeder* con funzionalità di tipo *distant*) può raccogliere tutto il traffico generato all'interno della stessa. Dunque attraverso l'interconnessione ad un nodo per ciascuna macroarea (trenta nodi *feeder distant*) l'operatore avrà una copertura nazionale del servizio. Per usufruire del servizio *bitstream* Ethernet con interconnessione al nodo *distant* l'operatore deve acquistare un servizio di trasporto di primo livello (dal cliente ad un nodo *feeder parent*) ed un trasporto di secondo livello (da un nodo *feeder parent* ad un nodo *feeder distant* appartenenti alla stessa macro-area).

12. Considerato quanto sopra – ossia che, in alternativa al servizio *bitstream* Ethernet con interconnessione presso il nodo *feeder parent*, l'operatore può comunque ottenere una copertura nazionale interconnettendosi ai nodi con funzionalità di tipo *distant* – l'Autorità ritiene che i trenta nodi Ethernet *distant* siano equivalenti, a livello di copertura, ai trenta nodi ATM *parent*, in quanto consentono di raccogliere tutto il traffico nazionale all'interno delle trenta macro-aree in cui è suddiviso il territorio italiano.



13. Per quanto concerne i costi a cui l'operatore andrebbe incontro utilizzando il servizi *bitstream* Ethernet (con interconnessione al nodo *feeder distant*) piuttosto che il servizio *bitstream* ATM (con interconnessione al nodo *parent*) si osserva quanto segue.

14. Prima dell'adozione della delibera n. 731/09/CONS, la tariffa per il trasporto di secondo livello Ethernet (da un nodo *parent* ad un nodo *distant* appartenenti alla stessa macro-area) non era soggetta ad obblighi di controllo dei prezzi e veniva quindi stabilita sulla base di una trattativa commerciale che avrebbe potuto condurre ad un prezzo eccessivamente gravoso per l'operatore interessato. Per scongiurare il concreto verificarsi di tale evenienza, la delibera n. 731/09/CONS ha esteso l'obbligo di controllo dei prezzi anche a questo servizio, il cui prezzo è quindi oggi stabilito in base al principio dell'orientamento al costo (art. 62, comma 8, della delibera impugnata) in modo da agevolare la migrazione degli operatori dai servizi ATM a quelli Ethernet.

15. Si fa presente altresì che l'Autorità, nell'ambito delle procedure di approvazione delle Offerte di Riferimento per i servizi *bitstream* per gli anni 2010, 2011 e 2012, nel definire i prezzi di tali servizi, ha tenuto conto della necessità di garantire la coerenza tra i costi del trasporto Ethernet e quelli del trasporto ATM, in funzione del livello gerarchico di interconnessione, di copertura del territorio ed anche delle differenti classi di servizio. E ciò, proprio al fine di evitare un aumento della spesa media sostenuta dagli operatori nel caso di migrazione dai servizi ATM a quelli Ethernet (*cfr.* delibera n. 105/10/CIR).

16. Tenuto conto di quanto innanzi evidenziato (paragrafi da 6 a 15 della presente delibera), l'Autorità non ha ritenuto opportuno prevedere nella delibera n. 731/09/CONS l'imposizione in capo a Telecom Italia di uno specifico obbligo di individuazione di trenta nodi per la fornitura dei servizi *bitstream* Ethernet sull'intero territorio nazionale, come avviene per i servizi *bitstream* ATM. La disponibilità dei servizi *bitstream* Ethernet con interconnessione al nodo *feeder distant*, tecnicamente ed economicamente equivalente ai servizi *bitstream* ATM con interconnessione al nodo *parent*, renderebbe infatti sproporzionato ed ingiustificato un intervento in tal senso. Tale misura, infatti, influirebbe sulle scelte di carattere propriamente tecnico dell'*incumbent* e condizionerebbe, in tal modo, la struttura della rete dell'operatore che deve, invece, essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche proprie delle tecnologie utilizzate e nell'ottica dell'efficienza.

Ritenuto che le scelte compiute dall'Autorità nella delibera n. 731/09/CONS, sia con riferimento alla disciplina del servizio di co-locazione virtuale che a quella dei servizi di accesso *bitstream* sulla rete Ethernet, siano adeguatamente motivate sulla base di tutte le considerazioni espresse nella presente delibera;

Udita la relazione del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Le previsioni contenute nella delibera n. 731/09/CONS in ordine alla co-locazione virtuale nonché all'accesso a banda larga all'ingrosso vengono confermate così come motivate nella presente delibera.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 20 settembre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

12A10737

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 26 settembre 2012.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6 - «Autonomia delle università»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711;

Preso atto che il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle relative sedute del 25 luglio 2012 e del 18 luglio 2012, hanno rispettivamente, approvato e espresso parere favorevole in merito alle modifiche agli articoli 16.4, 22.6. 25.2 lettera *f)*, 30.3 lettera *b)*, 38.2-*bis*, 38.3, 41.8, 49.3, 49.9 e 50 dello Statuto;

Vista la nota 3 agosto 2012 n. 3469, con cui il Ministero, in sede di controllo delle modifiche anzidette, ha unicamente osservato che, con riguardo all'art. 49.9, risulta opportuna una previsione del vincolo del doppio mandato anche per le cariche di responsabile delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca, al fine di consentire un adeguato rinnovo delle stesse;



Viste le delibere del 12 e 13 settembre 2012 con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno ritenuto di non accogliere il rilievo ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le modifiche dello Statuto come di seguito riportate in dettaglio:

il testo dell'art. 16, comma 4, lett. *c)*, è sostituito dal seguente «un membro effettivo e uno supplente scelti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»;

il testo all'inizio del comma 8, dell'art. 41, è sostituito dal seguente «Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data dell'avvio del procedimento.»;

l'art. 22, comma 6, la frase «Il numero dei docenti può scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del dipartimento.» Viene sostituita con «Per i dipartimenti che non usufruiscono della suddetta deroga, qualora la componente docente scenda al di sotto del limite delle cinquanta unità per un periodo di due anni, il consiglio di amministrazione può procedere alla relativa disattivazione. In ogni caso, qualora la componente docente scenda al di sotto del limite delle quaranta unità per un periodo massimo di un anno, il consiglio di amministrazione procede d'ufficio alla disattivazione del dipartimento.»;

il testo dell'art. 25, comma 2, lettera *f)* è così modificato "proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti;»;

all'art. 30, comma 3, lettera *b)* l'ultimo periodo è sostituito con «I componenti di cui alla presente lettera durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.»;

all'art. 38, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Il sistema informatico dipartimentale è un sistema unitario e coordinato delle strutture informatiche dell'ateneo preposte all'organizzazione, alla gestione ed allo sviluppo dei servizi informatici dei dipartimenti. L'elenco di dette strutture e le norme generali per il loro funzionamento e le loro interconnessioni sono definiti nel regolamento generale di ateneo.»;

All'art. 38 , il comma 3, è sostituito con il seguente:

«3. Il sistema bibliotecario di Ateneo e il sistema museale di Ateneo, definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento; il sistema informatico dipartimentale e la competente struttura della direzione generale definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento. L 'ateneo assicura al sistema bibliotecario di Ateneo, al sistema museale di Ateneo e al sistema informatico dipartimentale autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.»;

all'art. 49, comma 3, dopo «il decano dei professori ordinari, rispettivamente dell'università e della struttura interessata, fissa le elezioni per il rinnovo della carica» è inserito «che devono concludersi entro i successivi trenta giorni.»;

all'art. 49, il comma 9, è sostituito con il seguente:

«9. Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, le cariche accademiche hanno durata triennale e sono rinnovabili per una sola volta consecutivamente, fatta eccezione per le cariche di responsabile delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca. Ai fini della rieleggibilità ad una carica, un'ulteriore rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.»;

l'art. 50 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi del presente articolo per carica accademica si intende quella di rettore, di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, di prorettore, di direttore di dipartimento, di presidente della scuola interdipartimentale, di direttore di centro di Ateneo di cui all'art. 39, di responsabile di Sistema di Ateneo di cui all'ari. 38.

2. Il rettore e i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

b) ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti anche di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;

c) ricoprire il ruolo di responsabile di Scuola di specializzazione e ogni altro incarico incompatibile ai sensi della normativa vigente.

3. Il prorettore vicario, i prorettori, i direttori dei dipartimenti e dei centri di ateneo, i presidenti delle scuole interdipartimentali e i responsabili dei sistemi di ateneo non possono ricoprire altra carica accademica.

4. Il rettore e i direttori dei dipartimenti non possono inoltre assumere la presidenza di corsi di studio e di dottorato.

5. In ogni caso non è possibile assumere la responsabilità di più strutture didattiche, scientifiche e di servizio della medesima tipologia.



6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche. re

7. Le cariche accademiche e il ruolo di dirigente amministrativo sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo.

8. La carica di componente del collegio dei revisori dei conti non può essere conferita al personale dipendente dell'Università di Pisa.»;

negli articoli dedicati alle varie cariche accademiche la dicitura «rieleggibile/rinnovabile una sola volta» è sostituita con «é rieleggibile/rinnovabile per una sola volta consecutivamente»;

Art. 2.

Le modifiche di cui all'art. l entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione e sono pubblicate su www.unipi.it.

Pisa, 26 settembre 2012

Il Rettore: AUGELLO

12A10735

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 ottobre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito di dichiarazioni sostitutive e di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi, al fine di contrastare la precarietà nei rapporti di lavoro, che sia abrogato il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 denominato "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazione successive, limitatamente:

- all'art. 20 comma 3, primo periodo, limitatamente alle parole "o a tempo indeterminato"; comma 3 secondo periodo limitatamente alle parole "a tempo indeterminato";

- all'art. 29 comma 1 limitatamente alle parole "che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto"; al comma 2 limitatamente alle parole "di servizi" e "entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto";

- all'art. 30 comma 3 limitatamente alle parole *"che comporti un mutamento di mansioni";*

che sia abrogato l'art. 2112 c.c., cosi come novellato dall'art. 32 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, limitatamente:

- al comma 5 limitatamente alle parole: "identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento",

- nonché all'intero ultimo comma che così recita: "nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676 c.c."?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Guglielmi Via Germanico n. 172 - 00192 ROMA e-mail: carloguglielmi@otranto18.it

12A10898

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 ottobre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito di dichiarazioni sostitutive e di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi, al fine di contrastare la precarietà nei rapporti di lavoro, che sia abrogato il comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 denominato "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2001, nel testo risultante per effetto della legge 28 giugno 2012, n. 92, che così recita: "Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Guglielmi Via Germanico n. 172 - 00192 ROMA e-mail: carloguglielmi@otranto18.it

12A10902



Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 ottobre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito di dichiarazioni sostitutive e di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi, al fine di contrastare la precarietà nei rapporti di lavoro, che sia abrogato:

3. il comma due dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 denominata "Norme sui licenziamenti individuali" pubblicata nella *G.U.* n. 195 del 6 agosto 1966 nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive che recita "L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo";

4. L'art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 denominata "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 2010 n. 262, limitatamente:

- al comma 2 che così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento".

- al comma 3 che così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento";

- al comma 4 che cosi recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".

- al comma 5 che cosi recita: "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604";

- al comma 6 che così recita: "in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà";

- al comma 7 che così recita: "Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Guglielmi Via Germanico n. 172 - 00192 ROMA e-mail: carloguglielmi@otranto18.it

12A10903

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 ottobre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito di dichiarazioni sostitutive di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi, al fine di contrastare la precarietà e la privatizzazione del mercato del lavoro che siano abrogati:

1) La legge 14 febbraio 2003, n. 30 denominata "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";



2) Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 denominato "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Guglielmi Via Germanico n. 172 - 00192 ROMA e-mail: carloguglielmi@otranto18.it

12A10904

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 20 settembre 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Leonardo Ferragamo, Console onorario della Repubblica di Finlandia in Firenze.

12A10629

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato Generale onorario in Krasnodar (Federazione Russa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il signor Pierpaolo Lodigiani, Console generale onorario in Krasnodar, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mosca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mosca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mosca dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mosca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Mosca);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio Consolare onorario;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mosca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Mosca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Mosca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Mosca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Mosca;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Mosca;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Mosca;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012.

Il direttore generale: VERDERAME

12A10630



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2930
Yen	101,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,060
Corona danese	7,4554
Lira Sterlina	0,80060
Fiorino ungherese	285,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1031
Nuovo leu romeno	4,5241
Corona svedese	8,5326
Franco svizzero	1,2102
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3730
Kuna croata	7,4460
Rublo russo	40,1600
Lira turca	2,3170
Dollaro australiano	1,2531
Real brasiliano	2,6174
Dollaro canadese	1,2693
Yuan cinese	8,1779
Dollaro di Hong Kong	10,0266
Rupia indonesiana	12388,38
Shekel israeliano	5,0210
Rupia indiana	67,7470
Won sudcoreano	1438,56
Peso messicano	16,5813
Ringgit malese	3,9462
Dollaro neozelandese	1,5521
Peso filippino	53,758
Dollaro di Singapore	1,5885
Baht tailandese	39,630
Rand sudafricano	10,8000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10899

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2904
Yen	101,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,033
Corona danese	7,4566
Lira Sterlina	0,80085
Fiorino ungherese	286,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,0909
Nuovo leu romeno	4,5337
Corona svedese	8,6090
Franco svizzero	1,2104
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4115
Kuna croata	7,4625
Rublo russo	40,1770
Lira turca	2,3127
Dollaro australiano	1,2625
Real brasiliano	2,6148
Dollaro canadese	1,2727
Yuan cinese	8,1707
Dollaro di Hong Kong	10,0073
Rupia indonesiana	12374,75
Shekel israeliano	4,9948
Rupia indiana	67,4430
Won sudcoreano	1437,89
Peso messicano	16,5952
Ringgit malese	3,9499
Dollaro neozelandese	1,5709
Peso filippino	53,630
Dollaro di Singapore	1,5896
Baht tailandese	39,564
Rand sudafricano	10,8852

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10900



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2951
Yen	101,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,957
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,80395
Fiorino ungherese	285,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,0866
Nuovo leu romeno	4,5480
Corona svedese	8,6099
Franco svizzero	1,2123
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4285
Kuna croata	7,4820
Rublo russo	40,2900
Lira turca	2,3386
Dollaro australiano	1,2673
Real brasiliano	2,6179
Dollaro canadese	1,2783
Yuan cinese	8,2090
Dollaro di Hong Kong	10,0432
Rupia indonesiana	12418,81
Shekel israeliano	5,0140
Rupia indiana	67,0020
Won sudcoreano	1441,73
Peso messicano	16,5643
Ringgit malese	3,9599
Dollaro neozelandese	1,5788
Peso filippino	53,779
Dollaro di Singapore	1,5910
Baht tailandese	39,617
Rand sudafricano	11,0599

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10901

MINISTERO DELLA SALUTE

Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN

Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2012, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono state emanate le norme in materia di certificabilità dei bilanci sanitari, intesa come obbligo per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di applicare una regolamentazione della materia contabile e di un sistema di procedure amministrativo contabili che le ponga in condizione, in ogni momento, di sottoporsi con esito positivo alle certificazioni ed alle revisioni contabili stabilite nel decreto.

Con il medesimo decreto è stata altresì emanata la casistica applicativa relativa all'implementazione e alla tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale della gestione sanitaria accentrata, nonché all'applicazione dei principi di valutazione specifici di cui all'articolo 29 del predetto decreto legislativo, anche al fine di garantire uniformità di trattamento contabile degli eventi aziendali, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci. Il testo integrale del decreto è consultabile sul portale del Ministero della Salute all'indirizzo:

http://www.salute.gov.it/programmazioneSanitariaELea/programmazioneSanitariaELea.jsp

12A10562

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Florfenikel» 300 mg/ml

Estratto decreto n. 118 del 6 settembre 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0379/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario "FLORFENIKEL" 300 mg/ml soluzione per iniezione per suini.

Titolare A.I.C.: società Kela N.V. con sede in St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti:

flacone di vetro: Kela N.V. nello stabilimento sito in St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgio;

flacone di polipropilene: SP Veterinaria nello stabilimento sito in Ctrza. Reus-Vinyols km 4.1, Aptdo.60 – 43330 Riudoms (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 104334014;

flacone in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 104334026;

flacone in polipropilene da 100 ml – A.I.C. n. 104334038;

flacone in polipropilene da 250 ml – A.I.C. n. 104334040.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini

Indicazioni terapeutiche: suini: trattamento di episodi acuti di malattia respiratoria provocata da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: carne e visceri: 18 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A10761



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Forcyl» 160 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Estratto provvedimento n. 748 del 25 settembre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0220/001/DX/002

Medicinale veterinario "Forcyl" 160 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. numero 104276023;

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 104276011;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 104276035.

Titolare A.I.C.: Vétoquinol Italia Srl, con sede in Bertinoro (FC), via Piana 265 – codice fiscale 00136770401.

Oggetto del provvedimento.

Line extension – aggiunta nuova via di somministrazione e indicazione terapeutica.

Si autorizza l'aggiunta, nella categoria bovine in lattazione della seguente nuova indicazione terapeutica: "Trattamento delle mastiti acute sostenute da ceppi sensibili di escherichia coli".

Le indicazioni terapeutiche sono ora le seguenti:

bovini: trattamento terapeutico delle infezioni respiratorie sostenute da ceppi sensibili di pasteurella multocida e mannheimia haemolytica;

bovine in lattazione: trattamento delle mastiti acute sostenute da ceppi sensibili di escherichia coli.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata

12A10762

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Forcyl Swine» 160 mg/ml soluzione iniettabile per suini.

Estratto decreto n. 126 del 25 settembre 2012

Procedura decentrata FR/V/0220/002/DC.

Medicinale veterinario "FORCYL SWINE" 160 mg/ml soluzione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Vétoquinol Italia Srl, con sede in Bertinoro (FC), via Piana 285 – codice fiscale 00136770401

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Vétoquinol S.A., con sede in Magny-Vernois BP 189 – 70 204 Lure Cedex, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con flacone da 50 ml - A.I.C. numero 104428014;

scatola con flacone da 100 ml - A.I.C. numero 104428026;

scatola con flacone da 250 ml - A.I.C. numero 104428038.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: marbofloxacina 160 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini: suini all'ingrasso e suinetti svezzati.

Indicazioni terapeutiche:

suini all'ingrasso: trattamento delle infezioni respiratorie sostenute da ceppi sensibili di Pasteurella multocida;

suinetti svezzati: trattamento delle infezioni intestinali sostenute da ceppi sensibili di E. coli

Tempo di attesa: carne e visceri: 9 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

12A10763

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo all'Organismo ANS - Agenzia Nazionale Sicurezza, in Roma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

ANS - Agenzia Nazionale Sicurezza - Via Stefano Jacini n. 68 - Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 24 settembre 2012.

12A10572

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Centro Toscano Certificazioni S.r.l., in Montecatini Terme.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Centro Toscano Certificazioni S.r.l. - Via Aldo Rossi, 20 - Montecatini Terme (Pistoia).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 23 settembre 2012.

12A10576

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-238) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI			
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II			
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00

